



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
 L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



Q

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

28 FEB. 2013

214/09

numero

data

Progetto "Approvazione e conseguente adozione del regolamento per la disciplina e gestione delle attività dedicate alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni". Adozione atti conseguenti.

Esercizio 2013 Conto _____
 Centro di Costo _____
 Sottoconto n° _____
 Budget:
 - Assegnato _____
 - Utilizzato _____
 - Presente Atto € _____
 - Residuo _____
 Ovvero schema allegato
 Scostamento Budget NO SI
 Il Direttore del Bilancio _____
 Data _____

U.O.C. PROPONENTE
 Atti e Procedimenti Giuridico Amm.vi. Contratti e Convenzioni

Uranio Infiorati
 (estensore)

Il Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Maria Rita Corsetti

Data _____ Firma [Signature]

Il Direttore Dott.ssa Maria Rita Corsetti

Data _____ Firma [Signature]

Proposta n° 213 del 18.02.13

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE

Data 27.02.2013

[Signature]
 IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Gerardo Bruno Antonio Gorea

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data 25/2/2013

[Signature]
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott. Massimiliano Gecchi

La presente deliberazione si compone di n° 12 di cui n° 8 di pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale

II DIRETTORE DELLA U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi, Contratti e Convenzioni

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il predetto decreto legislativo, e s.m.i., con riguardo all'art. 3, c. 1 bis, introdotto dal D. Lgs 19 giugno 1999, n.229, attribuisce alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere responsabilità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale;

che nella relazione al citato D. Lgs. n. 229/1999 è stata sottolineata la necessità di qualificare le Aziende sanitarie come unità economiche dotate di risorse proprie e di autonomia imprenditoriale, il che ha indotto a creare un modello originale di organizzazione delle Aziende stesse che non è completamente sovrapponibile a nessuna delle forme di Azienda conosciuta;

che già nell'anno 1997 la legge n. 449 del 27 dicembre aveva previsto all'art. 43 la possibilità per le PP. AA. Di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiore economie attuando il proseguimento di interessi pubblici ed escludendo forme di conflitti o di interessi tra l'attività pubblica e quella privata, nonché conseguendo risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;


che l'art. 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 30, comma 8, e quindi come comma 2 - bis, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede che gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a "sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione";

CONSIDERATO che appaiono in tutta la loro evidenza la possibilità e l'opportunità, normativamente previste, di far ricorso all'autonomia imprenditoriale nelle forme consentite dal legislatore e nell'ottica del pubblico interesse volto a realizzare risparmi di spesa finalizzati, in definitiva, al raggiungimento del pareggio di bilancio in una complessiva visione gestionale;

RITENUTO di proporre l'approvazione e conseguente adozione del regolamento per la disciplina e gestione delle attività dedicate alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad



acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di procedere l'approvazione e conseguente adozione del regolamento per la disciplina e gestione delle attività dedicate alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Direttore della U.O.C.
dott. ssa Maria Rita Corsetti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0538 del 19 novembre 2010;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gian Luigi Bracciale





REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEDICATE ALLA PUBBLICITA' ED ALLE SPONSORIZZAZIONI



Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"
Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA - Tel. (06) 77051-Fax 77053253 - C.F. e P.IVA 04735061006 - Cod. Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n.5163

9

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – PROCEDURA DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

ART. 4 – RICHIESTA DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

ART. 5 – SPAZI IDONEI PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICITA'

ART. 6 – CONTRATTO DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

**ART. 7 – UTILIZZO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA PUBBLICITA' E/O DALLE
SPONSORIZZAZIONI**

**ART. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA PUBBLICITA' E/O DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 – CONTROVERSIE

ART. 12 – NORME DI RINVIO

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento attua la disciplina e la gestione delle attività dedicate alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 30, comma 8, e quindi come comma 2- bis, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di indicare le procedure per atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Le iniziative di pubblicità e sponsorizzazione sono dirette a favorire l'innovazione della organizzazione aziendale, anche sotto il profilo della gestione del personale, ed a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi sanitari e amministrativi.

ART. 2

DEFINIZIONI

Sia la pubblicità che la sponsorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali lo "sponsor" (soggetto pubblico e/o privato) acquisisce il diritto, nel primo caso, di attuare forme di pubblicità e, nel secondo caso, di collegare il proprio nome ad una specifica attività/progetto, il tutto autorizzato dallo "sponsee", al fine di ricavarne un riflesso positivo sulla propria notorietà ed immagine.

Lo sponsee (Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata) è il soggetto pubblico che può acquisire dallo sponsor risorse finanziarie e/o strumentali (forniture di beni e servizi) per la realizzazione delle attività in parola.

Possono assumere la veste di sponsor tutti i soggetti pubblici e/o privati le cui finalità statutarie non siano in contrasto con i fini istituzionali dell'Azienda Ospedaliera.

Per "spazio pubblicitario" si intende lo spazio fisico destinato alla veicolazione dell'immagine dello sponsor per la correlata pubblicità.

5.

W

ART. 3

PROCEDURA DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

La procedura si attiva con la pubblicazione di un " Avviso" a cura della U.o.c. Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. dell'Azienda Ospedaliera sul sito informatico dell'Azienda stessa, che deve contenere i seguenti dati:

1. l'indicazione della possibilità di conferire forme di pubblicità e/o sponsorizzazione, specificando gli spazi per la pubblicità e gli obiettivi della sponsorizzazione nonché le varie fasé operative;
2. l'indicazione del costo totale stimato per la realizzazione della pubblicità e/o sponsorizzazione a carico dello sponsor, prevedendo aumenti tra il 5% ed il 10% nel caso di più richieste;
3. le modalità e i termini di presentazione della richiesta di pubblicità e/o sponsorizzazione avanzata dallo sponsor;
4. la specifica della valutazione anche di una sola richiesta, purché sia rispettato il costo totale iniziale sub n. 2;
5. la precisazione che i criteri di valutazione delle richieste di pubblicità e/o sponsorizzazione saranno stabiliti discrezionalmente dall'Azienda Ospedaliera tramite un proprio organismo collegiale.

Alla scadenza del termine fissato nell'avviso l'Azienda Ospedaliera attua, secondo le procedure indicate all'art. 4 del presente regolamento, l'esame delle richieste di pubblicità e/o sponsorizzazione e la conseguente selezione, individuando l'aggiudicatario, avuto riguardo ai relativi aspetti qualitativi e pecuniari.

Nell'avviso va specificato che la richiesta di pubblicità e/o sponsorizzazione deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

Per i soggetti privati

1. l'inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la P.A. e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore).

S.

W

Per i soggetti pubblici

1. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

I soggetti, privati e pubblici, devono indicare nella richiesta di pubblicità e/o sponsorizzazione l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario.

ART. 4

RICHIESTA DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

La richiesta di pubblicità e/o sponsorizzazione deve essere contenuta in un plico chiuso sul quale devono essere apposte la dicitura relativa al tipo di richiesta e l'indicazione del mittente completo di indirizzo.

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni a pena di esclusione:

1. somma offerta (il bene, la fornitura o il servizio che si intende offrire) per la realizzazione della pubblicità e/o sponsorizzazione;
2. accettazione incondizionata del presente regolamento, consultabile anche sul sito aziendale.

Lo sponsor deve allegare all'offerta l'autocertificazione completa dei seguenti dati:

per le persone fisiche:


1. l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

per le persone giuridiche:

1. oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

Le richieste di pubblicità e/o sponsorizzazione, inviate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, saranno sottoposte alla valutazione di una commissione, che assume le vesti di Comitato Etico di Garanzia (C.E.G.), nominata, contestualmente all'adozione del presente regolamento, dallo stesso Direttore Generale e costituita nel modo seguente:

Direttore Medico della U.o.c. Direzione Medica
del Polo Ospedaliero
o suo delegato

Presidente 



Direttore della U.o.s.d.Consulenza Legale o suo delegato	U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi	Componente
Direttore della U.o.c. U.R.P. o suo delegato		Componente
Un funzionario amministrativo		Segretario
Un funzionario amministrativo		Segretario supplente

L'esito della valutazione, che è vincolante e può pregiudicare la possibilità di attivare il contratto di pubblicità e/o sponsorizzazione, deve risultare da apposito verbale datato e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario, che sarà trasmesso alla U.o.c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi, Contratti e Convenzioni che provvederà alla custodia.

ART. 5

CONTRATTO DI PUBBLICITA' E/O SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di pubblicità e/o sponsorizzazione è un contratto atipico, rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive, con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (art. 1323 c.c.).

Il contratto deve prevedere, tra l'altro:

1. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ovvero allo svolgimento delle attività di sponsorizzazione, come da art. 1 del presente regolamento;
2. gli obblighi assunti dallo sponsor;
3. gli obblighi dell'Azienda Ospedaliera;
4. la durata del contratto;
5. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
6. la stipula di idonee polizze assicurative per tutti i rischi derivanti dall'attività svolta, oltre a quella per rischio derivante da responsabilità civile.

Il contratto deve indicare il nominativo del responsabile della corretta esecuzione del contratto stesso.

Il contratto di pubblicità e/o sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor nella figura del legale rappresentante del soggetto pubblico o privato e dallo sponsee, nella figura del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, con l'assistenza dell'ufficiale rogante.

S.
M

ART. 6

U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. 7/11/11

UTILIZZO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA PUBBLICITA' E/O DALLE
SPONSORIZZAZIONI

Le somme derivanti dalla pubblicità e/o sponsorizzazioni sono utilizzate per i progetti stabiliti dalla direzione aziendale.

ART. 7

DIRITTO DI RIFIUTO DELLA PUBBLICITA' E/O DELLE SPONSORIZZAZIONI

Il Direttore della U.o.c. Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. dell'Azienda Ospedaliera, previo verbale del C.E.G. di cui all'art. 4 del presente regolamento, propone al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera stessa, supportato dal governo ausiliario del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, di rifiutare la pubblicità e/o la sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario e/o nella sponsorizzazione un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative dell'Azienda Ospedaliera;
3. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse la pubblicità e le sponsorizzazioni riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia ovvero di comportamenti contro l'ordine pubblico;
4. settori merceologici vietati ai minori;
5. servizi di onoranze funebri.

Sono altresì escluse la pubblicazione e le sponsorizzazioni in contrasto con le normative vigenti.

ART. 8

VERIFICHE E CONTROLLI

U.R.P. attua periodiche verifiche delle attività di pubblicità e/o sponsorizzazione al fine di accertare la correttezza dei correlati adempimenti nonché dei contenuti tecnici, qualitativi, quantitativi e temporali.

S.
M

- Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor con lettera R.A.R, con diffida ad attuarne la rimozione, fatti salvi gli effetti previsti nel relativo contratto.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 10

CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 11

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 1 del regolamento stesso e quelle contenute nel codice civile.

9.
ue



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



DELIBERAZIONE

N. 214/09 DEL 28 FEB. 2013

Si attesta che la deliberazione:

è stata Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data: 28 FEB. 2013

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

28 FEB. 2013

- data di esecutività:

28 FEB. 2013

Deliberazione originale
Composta di n. 13 fogli
Esec. il. 28 FEB. 2013

U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amm. vi
Contratti e Convenzioni

(Dessa Maria Rita Corsetti)

